

COMUNE di REA

Provincia di Pavia

Tel. 0385-96123 Fax 0385-96211

E – mail: comune.rea@libero.it PEC: comune.rea@pec.regione.lombardia.it

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI BUONI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID - 19

Il Comune di Rea, con sede legale in Piazza C. Busoni 4 - P.IVA 01316630183, nella persona di Claudio Segni, nato a Robecco Pavese il 15.11.1956, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune;

E

l'esercizio commerciale con sede in, Via n° P.IVA, nella persona di Nato il nella qualità di della Ditta/Società, con sede legale in, Via n° , C.A.P., C.F. :

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni spesa per la fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità in favore delle famiglie in difficoltà socio economica a causa delle restrizioni conseguenti all'applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione del contagio da COVID -19.

ART. 2 –MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il Buono spesa nominativo è rilasciato dal Comune di Rea ed è spendibile presso l'esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione.

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il Buono Spesa possono essere acquistati:

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini, neonati ed animali domestici.

I Buoni spesa non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il Buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso:

- entro 30 giorni successivi all'emissione della fattura, previa presentazione della stessa in formato elettronico con allegati i buoni spesa per cui è richiesto il rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile del servizio competente.

- Con pagamento anticipato, a fronte di emissione di buono pre-pagato. Il commerciante emetterà scontrini fiscali che allegherà al buono, fino ad esaurimento fondi.

I Buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2020. La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Voucher Sociali.

All'uopo assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3 della citata L. 126/2010. L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI REA

Il Comune di Rea si impegna a liquidare le fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica), oppure a pagare anticipatamente a fronte di emissione di buoni pre-pagati.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei Buoni Spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Buoni spesa.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia.

La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno.

In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Per IL Comune di Rea

Il Sindaco

Claudio Segni

Per l'esercizio commerciale
